

Contratto di capitalizzazione con partecipazione agli utili a Premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



CRÉDIT AGRICOLE
VITA

Prodotto: Più Opportunità (Cod. Tariffa 24301)

Contratto Gestione Separata (Ramo V)

Il presente DIP Aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Crédit Agricole Vita S.p.A., con sede legale in Via Università, 1 - 43121 Parma e sede amministrativa in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano. Tel. 800973015; Sito internet: www.ca-vita.it - Email: informazioni@ca-vita.it; PEC: informazioni.ca-vita@legalmail.it.

Crédit Agricole Vita S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n° 057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Vita S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 ed autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni vita con decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 21 giugno 1990.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad euro 982,66 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad euro 2,086 milioni. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (*solvency ratio*) è pari al 196%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-vita.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Più Opportunità è un Contratto di capitalizzazione, collegato alla gestione separata. Crédit Agricole Vita Più, che prevede la possibilità per il Cliente di richiedere il pagamento anticipato del capitale maturato in ogni momento, dopo un anno dalla Data di Decorrenza. Il Contratto può essere sottoscritto da Clienti che siano persone giuridiche.

Alla Data di Scadenza del Contratto è prevista una garanzia di rendimento minimo pari allo 0,20%; ciò significa che il capitale maturato non può risultare comunque inferiore al Capitale Investito dal Cliente, dedotte le eventuali uscite per riscatti parziali, maggiorato dal Tasso di Rendimento minimo garantito.

Alla Data di Scadenza del Contratto e in caso di riscatto (parziale o totale), la Compagnia garantisce inoltre che:

- gli interessi positivi eventualmente maturati sul Capitale Investito resteranno attribuiti al capitale maturato;
- il capitale maturato alla Data di Efficacia dell'Operazione sarà almeno pari al capitale maturato alla precedente Data di Adeguamento.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

Riscatto parziale

Il Cliente, trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza, può richiedere il pagamento di una parte del capitale maturato, purché:

- l'importo minimo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte, sia almeno pari a euro 500,00, e
- eseguita l'operazione, il capitale maturato residuo sia almeno pari a euro 5.000,00.

Se il Cliente (o più clienti collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) richiede un pagamento anticipato, totale o parziale, superiore a euro 35.000.000,00 o che, comunque, raggiunga tale somma se sommato alle operazioni di pagamento anticipato richieste nei 12 mesi precedenti, la Compagnia può autorizzare l'operazione trascorsi almeno 12 mesi dall'ultimo Versamento effettuato e poi rateizzare il pagamento nei 6 mesi successivi.

Regolamenti

Il regolamento della gestione separata Crédit Agricole Vita Più è disponibile sul sito internet: www.ca-vita.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non presenti.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione non presenta né limitazioni né esclusioni.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, si precisa che il Cliente può effettuare Versamenti mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia, con addebito sul conto corrente intestato o cointestato al Cliente e aperto presso uno dei Soggetti Abilitati. Solo nel caso in cui il conto corrente presso uno dei Soggetti Abilitati non sia più attivo, il Cliente, previo invio alla Compagnia del modulo di adeguata verifica, potrà effettuare Versamenti tramite bonifico a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome del Cliente ed il numero del Contratto. Il Cliente potrà effettuare Versamenti anche tramite Area Personale accedendo al sito internet www.ca-vita.it. Non sono possibili pagamenti in contanti.

Si precisa che il premio è da intendersi comprensivo di imposta.

Il Contratto prevede i seguenti importi minimi e massimi di premio:

- un primo Versamento non inferiore ad euro 10.000,00;
- Versamenti Aggiuntivi di un importo non inferiore ad euro 1.000,00 che il Cliente può effettuare in qualsiasi momento della durata contrattuale.

La Compagnia può però decidere di non accettare Versamenti Aggiuntivi.

Il totale dei versamenti effettuati dal Cliente (o da più clienti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nella gestione separata "Crédit Agricole Vita Più" non può essere superiore ad euro 35.000.000,00. Il suddetto limite si riferisce a tutte le operazioni di versamenti, al netto del capitale disinvestito, effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti a un'operazione di versamento e relative a qualsiasi contratto di assicurazione sottoscritto dal Cliente (o da un cliente collegato), se tale contratto prevede investimenti nella suddetta gestione separata.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone giuridiche: (i) che abbiano un'esperienza e conoscenza almeno base dei prodotti di investimento assicurativi; (ii) che abbiano una propensione al rischio almeno bassa; (iii) che abbiano un obiettivo di investimento che privilegi la conservazione del capitale su un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (5 anni) e (iv) che abbiano un'esigenza di non subire perdite sul capitale investito. Il prodotto è stato classificato come "sostenibile" e il Cliente ha la possibilità di scegliere alternative di investimento che hanno caratteristiche di sostenibilità classificate come Fondi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art. 8) ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel KID, si forniscono le seguenti informazioni sui costi a carico del Cliente:

Costi applicati al rendimento della Gestione Separata:

Viene applicato un tasso pari all'1,30% sul Rendimento Medio Annuo della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Più".

Si precisa che il Rendimento Medio Annuo Netto della Gestione Separata non può mai essere inferiore a zero.

Costi di intermediazione

La quota parte retrocessa in media ai distributori (secondo gli accordi di distribuzione) è pari al 53,18% annuo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): è possibile presentare ricorso all'ACF, istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Regime fiscale dei Premi</u> Il premio corrisposto non è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p><u>Regime fiscale delle somme corrisposte</u> Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza del contratto, a Persone Giuridiche che le percepiscono al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Sul reddito così determinato la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata a norma di legge. Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di recesso. L'imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell'esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all'imposta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d'impresa.</p> <p><u>Imposta di Bollo</u> Le comunicazioni relative al presente contratto, sono soggette all'imposta di bollo, calcolata sul complessivo valore di riscatto o, in mancanza, sul valore di rimborso (art. 13, comma 2 ter, tariffa allegata DPR 642/1972 introdotto dal DL 201/2011). La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20%; nel caso di Cliente diverso da persona fisica con un massimo di euro 14.000,00. Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari assicurativi che il Cliente ha in vigore presso la Compagnia.</p>
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Vita al seguente link (https://www.ca-vita.it/notizie-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Vita o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO Crédit Agricole Vita DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE - OVE PREVISTO - IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.